

CAMERA DEI DEPUTATI N. 504**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIANI, MASSARI, BELLUSCIO, CUOJATI, PRETI, COSTI,
MADAUDO, AMADEI, DI GIESI, RIZZI, SCOVACRICCHI,
CARIA, CIOCIA, CORREALE, DE ROSE, GENOVA, GHINAMI***Presentata il 21 settembre 1983***Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È dalla VII legislatura che il Parlamento repubblicano cerca, con alterne vicende e con volontà politiche diverse, e non sempre esplicite, di risolvere il problema riguardante il voto degli italiani all'estero. È inutile ripetere, ancora una volta, ciò che rappresentano questi 5 milioni di cittadini per il nostro paese, non solo dal punto di vista economico, per le loro rimesse monetarie, ma soprattutto per i valori di tradizione, di cultura, di sacrificio e abnegazione che il lavoro italiano all'estero ha sempre significato.

La questione è prettamente costituzionale: si tratta cioè di applicare la Costituzione nei suoi articoli 3 (« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali » e più precisamente dove

afferma che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ») e 48 (che stabilisce che « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge »).

Nelle elezioni politiche italiane, dal 1948 ad oggi, questi precisi dettati costituzionali sono stati ignorati e la quasi totalità degli italiani residenti all'estero non ha potuto esercitare il diritto di voto per

non aver avuto la possibilità di lasciare il posto di lavoro o, più frequentemente, per mancanza dei mezzi finanziari necessari per raggiungere il comune di provenienza.

È una situazione che, di fatto, crea ingiuste ed assurde discriminazioni e che, sotto alcuni aspetti, falsa addirittura il risultato finale di una consultazione elettorale politica. È una situazione che deve essere finalmente superata con l'approvazione di una adeguata normativa che permetta ai nostri connazionali all'estero di partecipare pienamente alla vita politica e legislativa del paese.

Il gruppo socialdemocratico, in una sua precedente proposta di legge, aveva individuato nella votazione *in loco*, vale a dire accedendo alle urne presso le sedi dei consolati all'estero, il sistema più adeguato per risolvere questo annoso problema (sistema, per altro, già ampiamente e con efficacia adottato da molti paesi europei ed extraeuropei), perché rispondente in modo del tutto soddisfacente ai principi della personalità e della segretezza

del voto sanciti dall'articolo 48 della Costituzione.

La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nella seduta del 14 luglio 1982, ha approvato, in sede referente, un testo unificato sulle varie proposte di legge per l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, e in questo testo ha indicato nella votazione per corrispondenza il sistema più adatto, rilevando nel sistema di votazione *in loco* grosse difficoltà organizzative e un elevato costo dell'operazione.

Pur non essendo completamente d'accordo su questa valutazione e conservando alcune perplessità sul sistema di voto per corrispondenza, il gruppo socialdemocratico ritiene obiettivo prioritario giungere, nel più breve tempo possibile, alla soluzione del problema e, accettando la proposta della Commissione affari costituzionali, presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovino anche temporaneamente, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica inviando il proprio voto per corrispondenza.

Per esercitare il voto, i cittadini di cui al primo comma devono essere iscritti o reinscritti nelle liste elettorali, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e delle successive modificazioni.

Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione residente dei comuni della Repubblica per emigrazione permanente all'estero sono iscritti nello « schedario degli elettori residenti all'estero ».

Le norme per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dello schedario sono emanate con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro degli affari esteri.

Alla tenuta dello schedario provvede il Ministro dell'interno avvalendosi del Centro elettronico del Servizio elettorale.

ART. 2.

Per esprimere il proprio voto per corrispondenza, gli elettori residenti all'estero - per i quali tale condizione è annotata nelle liste elettorali, a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 - ricevono d'ufficio i documenti necessari.

Gli elettori che nel giorno della votazione si trovino temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione per

corrispondenza purché facciano pervenire, direttamente ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda, che deve pervenire al sindaco improrogabilmente entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente.

Qualora la richiesta pervenga oltre il limite di cui al precedente comma, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

La predetta cartolina, da spedirsi a mezzo posta con raccomandata per via aerea, reca anche l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto ad usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi al comune di iscrizione elettorale.

ART. 3.

Degli elettori che votano per corrispondenza i comuni debbono compilare, in ordine alfabetico, in otto esemplari, elenchi distinti per gli elettori di sesso maschile e femminile recanti, per ogni elettore, le generalità e l'indicazione della sezione in cui è iscritto. L'elenco deve recare apposita annotazione accanto ai nominativi di coloro che votano soltanto per la elezione della Camera dei deputati.

Nei comuni divisi in più collegi senatoriali, gli elenchi di cui al comma precedente devono essere compilati distintamente per collegio.

Degli elenchi di cui al primo comma il sindaco, entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione, trasmette:

a) un esemplare alla Commissione elettorale mandamentale perché apponga

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sulle liste elettorali di sezione, che devono essere rimesse ai comuni ai sensi dell'articolo 29 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, accanto ai nominativi compresi nel predetto esemplare, l'annotazione: « Vota per corrispondenza »;

b) un esemplare alla prefettura perché provveda, entro il trentottesimo giorno antecedente quello della votazione, alla consegna al sindaco delle schede di votazione e del volantino di cui al successivo articolo 4, da inviare agli elettori ammessi a votare per corrispondenza;

c) tre esemplari all'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compreso il comune, per gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 9.

Tre esemplari del predetto elenco debbono, infine, essere trattenuti presso il comune per la documentazione dell'Ufficio e per la spedizione dei plichi di cui al successivo articolo 4.

ART. 4.

Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, il sindaco provvede ad inviare, a mezzo posta con raccomandata per via aerea, agli elettori di cui all'articolo 1 che ne abbiano fatto rituale richiesta, un plico chiuso contenente:

a) il certificato elettorale, privo del talloncino di ricevuta;

b) una scheda di votazione per ognuna delle elezioni alla quale l'elettore ha diritto di partecipare;

c) un volantino contenente i nominativi dei candidati di ciascuna lista ammessa nella circoscrizione per la elezione della Camera dei deputati, l'indicazione del giorno e dell'ora cui il voto deve pervenire all'ufficio destinatario, nonché le modalità per la spedizione del plico contenente i documenti relativi alla votazione;

d) una busta che deve servire all'elettore per la restituzione della scheda o

delle schede votate e del certificato elettorale. La busta reca, nella parte anteriore, l'indirizzo del Consolato nella cui circoscrizione risiede l'elettore; nella parte posteriore, il nome, cognome, data e luogo di nascita, il comune, la sezione di iscrizione elettorale e l'indirizzo dell'elettore interessato, nonché il numero di codice dell'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del Collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore mittente è iscritto; alla busta è unito un talloncino recante il numero di codice della regione, della provincia e del comune di iscrizione elettorale nonché il numero col quale l'elettore è iscritto nelle liste elettorali generali.

L'ufficio postale attesta l'avvenuta spedizione dei plichi mediante apposizione del bollo dell'ufficio stesso su due esemplari dell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente articolo, che restituisce al comune mittente.

Il corriere trattiene uno degli esemplari per la documentazione e trasmette il secondo al competente Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica. Il terzo esemplare dell'elenco è trattenuto dall'ufficio postale come distinta degli invii raccomandati accettati.

ART. 5.

Tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio elettorale consolare, composto da non meno di cinque e non più di dieci elettori italiani residenti nel Paese dei quali uno con funzioni di presidente, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo seguente.

A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 30.000 per ciascun componente e di lire 40.000 per il presidente. Ai componenti e al presidente è inoltre corrisposto,

se dovuto, il trattamento di missione previsto dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura inerente la qualifica rivestita se sono dipendenti dello Stato, ovvero, in caso diverso, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione della amministrazione statale.

ART. 6.

L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di cui al primo comma dell'articolo 4, dopo aver espresso il voto, piega la scheda o le schede, le inserisce, insieme al certificato elettorale, nella apposita busta che, debitamente chiusa, deve essere spedita a mezzo posta o consegnata direttamente al Consolato in indirizzo entro il 25° giorno antecedente il primo giorno di votazione.

L'Ufficio elettorale consolare di cui al precedente articolo, dopo averne staccato i talloncini di controllo, che provvede a custodire al fine di eventuali successivi riscontri, inoltra immediatamente i plichi pervenutigli, per via aerea a mezzo di dispacci diplomatici, anche a più riprese, all'apposito ufficio postale di smistamento che sarà costituito in Roma a cura dell'Amministrazione delle poste, avente il recapito « Ufficio elettorale 00100 Roma ».

L'ufficio postale di cui al precedente comma provvederà a smistare i plichi, con dispacci speciali, agli uffici postali dei comuni in cui hanno sede gli Uffici elettorali circoscrizionali indicati con numero di codice sul retro dei plichi stessi.

I plichi, per essere sottoposti allo spoglio previsto all'articolo 10, devono pervenire all'ufficio postale non oltre le ore 20 del primo giorno di votazione.

ART. 7.

L'ufficio postale del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, non appena gli perviene ciascuno dei

plichi di cui all'articolo 6, provvede a recapitarlo al predetto Ufficio elettorale. In ogni caso, l'ultimo recapito dei plichi pervenuti nel termine previsto dall'articolo 6, ultimo comma, deve aver luogo non oltre le ore 13 del secondo giorno di votazione.

Dei predetti plichi, a cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco; un esemplare dell'elenco viene firmato, per ricevuta, dal segretario dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e restituito all'ufficio postale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuti i plichi, controlla se il relativo mittente è compreso negli elenchi rimessi dai comuni del Collegio ai sensi dell'articolo 2.

I plichi anzidetti sono conservati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale sotto la personale responsabilità del presidente dell'Ufficio, fino a quando non vengano consegnati alle sezioni di cui al successivo articolo 9.

Qualora un plico risulti spedito da un elettore non compreso negli elenchi predisposti dai comuni, il plico stesso deve essere vidimato dal presidente e da due componenti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e consegnato al presidente del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio medesimo per essere distrutto unitamente a quelli di cui al successivo articolo 8.

ART. 8.

I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 debbono essere consegnati al presidente del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Dei suddetti plichi, a cura dell'ufficiale postale, viene compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco, nel quale deve essere indicato, per ogni plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che pervengano durante i giorni della votazione, anche l'ora di arrivo. Uno di detti elenchi viene firmato, per ricevuta, dal

presidente del tribunale o da un magistrato da lui designato, e viene trattenuto dall'ufficio postale.

Il presidente del tribunale o il magistrato delegato, presi in consegna i plichi anzidetti, provvede, non prima del sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, alla loro distruzione mediante incenerimento.

Alle operazioni di cui al comma precedente sono invitati ad assistere i rappresentanti dei gruppi dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica designati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, nonché, per la elezione della Camera dei deputati, rappresentanti appositamente incaricati, con le modalità di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, dai delegati di ciascuna lista presentata nella circoscrizione alla quale appartiene il comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Detti rappresentanti debbono essere tempestivamente avvertiti del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.

Delle operazioni relative alla distruzione, di cui al precedente terzo comma, dei predetti plichi viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal presidente del tribunale o dal magistrato delegato e dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e delle liste presenti.

ART. 9.

Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero sono effettuate da speciali sezioni elettorali istituite nel comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, in modo che in ogni sezione il numero degli elettori ammessi a votare per corrispondenza non sia superiore a mille e non sia inferiore a cento.

L'assegnazione degli elettori alle singole sezioni è fatta, a cura del predetto Ufficio elettorale, per comune, sulla base degli elenchi trasmessi a norma della lettera c) del precedente articolo 3. Nel ca-

so di comuni aventi più di mille elettori ammessi a votare per corrispondenza, la ripartizione degli stessi tra le singole sezioni è fatta secondo l'ordine alfabetico.

Quando il numero degli elettori all'estero di un collegio sia inferiore a cento, alle relative operazioni di scrutinio provvede una sezione del comune sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica istituita a norma dell'articolo 34 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e designata dal presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, sentito il sindaco.

Per la consegna dei plichi alla predetta sezione e per le operazioni di spoglio e di scrutinio si applicano le norme della presente legge.

La compilazione delle liste degli elettori assegnati a ciascuna sezione è fatta, distintamente per gli elettori di sesso maschile e femminile, sulla scorta degli elenchi di cui al secondo comma del presente articolo, dal comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Le liste devono recare apposita annotazione accanto ai nominativi degli elettori che votano soltanto per la elezione della Camera dei deputati.

Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere rispettivamente ai presidenti della corte d'appello e della commissione elettorale del comune in cui ha sede l'Ufficio stesso, la nomina dei presidenti di seggio e di tre scrutatori per ogni seggio.

Presso detti seggi possono essere designati, con le modalità di cui agli articoli 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e 1, lettera o) della legge 23 aprile 1976, n. 136, i rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati.

Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso, rispettivamente pari a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, al lordo delle ritenute di legge.

Entro il termine di cui al sesto comma del presente articolo, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica alla Prefettura della provincia nella quale ha sede il predetto Ufficio il numero delle sezioni speciali da istituire.

ART. 10.

Alle ore 7 del secondo giorno di votazione i presidenti degli Uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 9, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del sindaco del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 3) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati;
- 4) le urne destinate a contenere le schede votate.

Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma precedente, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare:

- a) la lista degli elettori residenti all'estero ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione a norma del precedente articolo 9;
- b) un plico sigillato contenente le buste pervenute dai predetti elettori, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

Le buste, che pervengono all'Ufficio elettorale circoscrizionale durante il secondo giorno di votazione ma non oltre le ore 13, devono essere consegnate alle competenti sezioni con le modalità di cui alla lettera *b*) del precedente comma.

Trascorso il termine delle ore 13, l'Ufficio elettorale circoscrizionale trasmette alle sezioni l'ultimo plico delle buste per-

venute in tempo utile e, in ogni caso, una comunicazione che non saranno inviate ulteriori buste.

Il presidente apre i plichi nell'ordine in cui pervengono all'Ufficio e, dopo aver controllato il numero delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, apposti sulla scheda stessa il bollo della sezione nonché la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente.

Di volta in volta che le schede vengono introdotte nell'urna, uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso nella apposita colonna della lista di cui alla lettera *a*) del precedente secondo comma.

Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute vengono considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono inserite nella busta originale di spedizione insieme al certificato ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno due componenti del seggio.

Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che non ha diritto ad esprimere il voto per tale elezione, la scheda viene dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due componenti del seggio, viene inclusa nel plico di cui alla lettera *c*) dell'articolo 72 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso in cui il plico, inviato da elettore avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti viene presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non

votante per la elezione della quale manca la scheda.

Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna e ricevuta la comunicazione di cui al precedente terzo comma, il presidente dichiara chiuse le operazioni di cui ai commi precedenti e procede ad accertare il numero dei votanti risultanti dalle liste di cui alla lettera a) del secondo comma e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle schede di votazione.

La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa in un plico sigillato con il bollo dello Ufficio.

I certificati elettorali, conservati in apposito plico, devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, al pretore del mandamento del comune in cui ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale con le modalità di cui agli articoli 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Compiute le predette operazioni, il presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme del titolo V del citato testo unico e dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun tipo di elezione, deve essere depositato nella cancelleria dell'Ufficio elettorale circoscrizionale perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

ART. 11.

Gli elettori che rientrano in Italia possono esprimere regolarmente il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare, entro il giorno antecedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

Ai predetti elettori viene rilasciato apposito duplicato del certificato elettorale-

le, nel quale si dà atto della comunicazione di cui al comma precedente.

Del rilascio del certificato il sindaco dà notizia ai presidenti dell'Ufficio elettorale della sezione di iscrizione e dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, i quali ne prendono nota nelle rispettive liste elettorali, agli effetti dei propri riscontri.

Ove dovessero pervenire all'Ufficio elettorale circoscrizionale plichi contenenti voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi precedenti, i plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti l'Ufficio stesso ed accantonati, per essere distrutti mediante incenerimento unitamente a quelli di cui all'articolo 6.

ART. 12.

Nel caso di svolgimento di sole elezioni per la Camera dei deputati, alle operazioni demandate dalla presente legge all'Ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica provvede l'Ufficio centrale circoscrizionale; a quelle demandate al Presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 8 provvede il presidente della corte d'appello o del tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 13.

Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione »;

b) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno », sono sostituite con le parole « non prima delle ore 8 del cinquantanovesimo e non oltre le ore 16 del cinquantottesimo giorno »;

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale respinga l'opposizione presentata dal depositante avverso l'invito diretto dal Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito »;

d) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il trentaseiesimo giorno » sono sostituite con le parole « entro il cinquantunesimo giorno »;

e) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il trentatreesimo giorno » sono sostituite con le parole « entro il cinquantesimo giorno »;

f) al primo comma dell'articolo 20 le parole « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno » sono sostituite con le parole « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo giorno »;

g) al secondo comma dell'articolo 23 le parole « entro 48 ore » sono sostituite con le parole « entro 24 ore »;

h) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno », sono sostituite con le parole « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo giorno »;

i) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi nonché chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 »;

l) il settimo comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

ART. 14.

Alle legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come successivamente modificata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 le parole « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedenti » sono sostituite con le parole « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantanovesimo giorno antecedenti »;

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione ».

ART. 15.

Chiunque prende cognizione del contenuto di uno dei plichi chiusi di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge a lui non diretti ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li distrugge o sopprime, li dirotta dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattiene o ne ritarda l'inoltro, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 16.

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministero di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.